

TRIBUNALE DI TERAMO

In persona della dott.ssa Sabrina Cignini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2017 nel procedimento n. ---- R.G. ha emesso la seguente

ORDINANZA

- 1) Letti gli atti e documenti di causa;
 - 2) Visto l'art. 210 c.p.c., nonché l'art. 119 T.I.J.B., ordina alla banca convenuta di produrre in giudizio tutti gli estratti conto completi di scalare dall'apertura del c.c. n. 5331 (e successive aperture di credito) sino alla sua chiusura, entro 60 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza;
 - 3) dispone procedersi a C.U. contabile al fine di porre al consulente i seguenti quesiti:
 - 1) "accerti il C.T.I.J., esaminando gli atti e documenti prodotti dalle parti, quale sia il complessivo dare - avere relativo al rapporto contrattuale dedotto in giudizio; applichi a detto rapporto gli interessi legali senza effettuare alcuna capitalizzazione e scorporando tutto quanto non validamente pattuito per iscritto (decorrenza delle valute, C.M.S., spese ed in generale tutti gli oneri connessi al rapporto);
 - 2) scomputi le C.M.S., qualora applicate non sulla somma messa a disposizione dalla banca e rimasta inutilizzata dal correntista, ma bensì sulle somme massime effettivamente utilizzate in ciascun trimestre di riferimento e pertanto costituenti costo aggiuntivo rispetto all'interesse passivo, come tale privo di giustificazione causale; scomputi del tutto le C.M.S. qualora non risultino esattamente stabilite in contratto le modalità di calcolo delle dette commissioni;
 - 3) accerti il C.T.U. se vi sia stato superamento del tasso soglia stabilito dalla normativa antiusura, computando, comunque, anche la C.M.S. nelle spese e commissioni che, ex art. 644 c.p., devono essere considerate al fine verificare l'eventuale usurarietà delle condizioni applicate dalla banca al rapporto oggetto di giudizio, a meno che le stesse siano state scomutate ai sensi dei punti precedenti (Cass, pen. n. 28743/2010 e n. 12028/2010);



4) qualora rilevi (dopo aver scomputato *tutte le somme* eventualmente ritenute non dovute alla banca) il superamento del tasso soglia relativamente ad uno o più trimestri di riferimento, sostituisca per tali periodi al tasso effettivamente rilevato quello soglia individuato nei relativi D.M., ex art. 1419, co. 2, c. 1339 c.c. (Trib. di Palermo 7.3.2000, in F.I. 2000, 1, 1709; Cass. n. 5286/00; Cass. n. 14899/00)";

P.Q.M.

- nomina C.T.U. il Dott. - - - - -
- fissa per conferimento dell'incarico l'udicenza del 8.3.2018 ore 10,00.

Si comunichi alle parti ed al C.T.U.

Teramo, 22/10/2017